

ALLEGATO A)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI
LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI "PALAZZO CASTELVECCHIO" -
COPERTURA DEL CORTILE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI
SALE POLIVALENTI.**

DISCIPLINARE DI GARA

Il Comune di Carpi, con sede in Corso A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO), Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, indice, a seguito dell’Avviso di preinformazione relativo all’appalto in oggetto prot. 3661 del 22-01-2016 pubblicato sul profilo committente del Comune di Carpi in data 23-01-2016, in esecuzione della determinazione N. ___ del -02-2016, una procedura aperta per l’appalto dei lavori di valorizzazione di "Palazzo Castelvecchio" - copertura del cortile interno per la realizzazione di sale polivalenti.

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante **procedura aperta con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara**, ai sensi del D. Lgs. 163/06, art. 82 comma 2 lettera a) e 3-bis, in base al combinato disposto dell’art. 86 comma 1, 3, 3bis, 3ter 4 per l’individuazione delle offerte anomale, secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 568 del 19-4-1999. L’Amministrazione, successivamente alla redazione della graduatoria e all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta prima classificata, procederà a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata ai sensi dell’art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006. Il predetto comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 D.Lgs. 163/2006.

La Stazione appaltante effettuerà il procedimento di verifica di congruità delle offerte sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, riservandosi sin d’ora di attivare la procedura prevista al medesimo art. 88 comma 7 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006, in merito alla possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte in graduatoria. Si precisa inoltre che i calcoli per determinare la “soglia di anomalia” saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra sarà pari o superiore a cinque.

L’offerta economica sarà quella risultante dall’apposito Modulo offerta (allegato C) di cui al successivo paragrafo D) “Documenti da presentare”, che dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del citato D. Lgs. 163/06.

Si avvertono i concorrenti partecipanti alla gara che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e quelle contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel Disciplinare stesso, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara.

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **11 comma 10 e 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06**; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto **a2** del



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato B) al bando, ai sensi del suddetto art. 79 comma 5-bis.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire al Comune di Carpi - Ufficio Protocollo – C.so A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE 11,30 DEL GIORNO 23-02-2016**, un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta e oggetto della gara, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo D) "Documenti da presentare".

La gara verrà esperimenta in seduta pubblica il giorno:

24 febbraio 2016, ALLE ORE 9,00.

presso la Sede Comunale di Via Peruzzi n. 2, secondo piano (Sala Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio) a Carpi.

**A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO E CATEGORIE
RICHIESTE**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di valorizzazione di "Palazzo Castelvechchio" - copertura del cortile interno per la realizzazione di sale polivalenti a Carpi, come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Importo complessivo a base d'appalto a misura: **€ 1.777.331,94+ IVA**, di cui € 1.749.331,94 per lavori ed € 28.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Classifica complessiva riferita all'intero importo: III-bis.

Categoria prevalente (ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 DPR 207/2010):

- OG2 – “Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela”, per un importo di € 482.615,33 – Classifica II ;

Categorie diverse dalla prevalente (subappaltabili e/o scorporabili ai sensi dell'art. 108, comma 2 DPR 207/2010 e dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006) e relativi importi:

- OS6 – “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” per un importo di € 418.415,76 – Classifica II ;
- OS33 – “Coperture speciali” per un importo di € 450000,00 – Classifica II;
- OG11 – “Impianti tecnologici” per un importo di € 46.300,85 – Classifica II;

B) SOGGETTI AMMESSI

In base a quanto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dal presente disciplinare:

- 1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- 2) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006;
- 4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
- 5) I consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
- 6) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
- 7) Alla gara è ammessa la partecipazione delle Imprese aventi sede in uno Stato aderente alla Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 47, D.Lgs. 163/2006.

La partecipazione delle predette categorie di soggetti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 108 del DPR 5-10-2010 n. 207 e 12 comma 2 del D.L. 28-03-2014 n. 47 come convertito in legge 23-05-2014 n. 80, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) L'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/06) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, relativa alla categoria prevalente per l'importo previsto nel presente disciplinare in base alle modalità di partecipazione, oltre che **alla categoria super-specializzata e di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara OG11, di cui soltanto il 30% è subappaltabile. Qualora l'impresa singola, qualificata per la categoria prevalente, non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'art. 12 comma 1 DL 28-03-2014 n. 47 convertito in legge 23-05-2014 n. 80 e il cui importo supera il 15% dell'importo totale dei lavori, dovrà costituire raggruppamento di tipo verticale ai sensi della successiva lettera c) o ricorrere all'istituto dell'avvalimento.**

b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/06, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), ed f), del D.Lgs. 163/06, l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere l'attestazione di qualificazione per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. L'attestazione di qualificazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile, **ad eccezione delle opere relative alla categoria OG11 super-specializzata e di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara**, non posseduta da imprese mandanti è posseduta per intero dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal D.Lgs. 163/06, art. 37, comma 6, ultimo periodo.

d) I ConSORZI stabili di cui agli artt. 34 comma 1 lettera c) e 36 del D.Lgs. n. 163/06 predetto e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara qualora siano in possesso, ai sensi degli artt. 35 e 40 del D. Lgs. 163/2006, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo previsto nel presente disciplinare in base alle modalità di partecipazione, oltre che **alla categoria super-specializzata e di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara OG11**, oppure alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

e) In caso di Avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui all'Attestazione di qualificazione SOA, relativamente alle categorie richieste al Paragrafo A) del presente Disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti (Attestazione SOA) di altro soggetto.

Non è inoltre consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nel Bando di gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese concorrenti, singole o associate nei modi sopra indicati, ovvero in avvalimento, non in possesso dell'attestazione di qualificazione riferita alla categoria OS33 con qualificazione obbligatoria e risultante superiore al 10% dell'importo dei lavori, dovranno obbligatoriamente e a pena di esclusione indicare la volontà di subappaltare ad impresa qualificata la medesima categoria, RIPORTANDO ESATTAMENTE LA SIGLA DELLA PREDETTA CATEGORIA, come indicato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di Gara.

Le imprese concorrenti, singole o associate nei modi sopra indicati, ovvero in avvalimento, non in possesso dell'attestazione di qualificazione riferita alle categoria OS6, con qualificazione non obbligatoria, potranno, a loro scelta, eseguire in proprio o indicare la

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica
volontà di subappaltare ad impresa qualificata la medesima categoria, **RIPORTANDO ESATTAMENTE LA SIGLA DELLA PREDETTA CATEGORIA**, come indicata nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di Gara.

NOTA BENE: ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/2006, il subappalto della sopra riportata categoria OG11, relativa ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'art. 12 comma 1 DL 28-03-2014 n. 47 convertito in legge 23-05-2014 n. 80, e il cui importo supera il 15% dell'importo totale dei lavori, è ammesso nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria OG11; PERTANTO IL CONCORRENTE, NEL CASO NON POSSIEDA LA QUALIFICAZIONE NELLA SUDDETTA CATEGORIA SCORPORABILE OG11, DOVRÀ DICHIARARE, OBBLIGATORIAMENTE E A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA APERTA, DI COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE DI TIPO VERTICALE O DI RICORRERE ALL'AVVALIMENTO DI ALTRO SOGGETTO IN POSSESSO DI ADEGUATA QUALIFICAZIONE NELLA MEDESIMA CATEGORIA OG11.

Si precisa inoltre che:

- le imprese concorrenti, singole o in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ovvero in avvalimento, in possesso della categoria OG11 nella classifica I, dovranno, **a pena di esclusione dalla gara**, indicare, al punto u.1 della Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara, il subappalto entro il limite del 30% della medesima categoria scorporabile e super specializzata OG11.
- **a pena di esclusione dalla gara**, l'attestazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile e subappaltabile (in riferimento al presente appalto categorie OS6, OS33, OG11 nel limite del 30%, per gli importi indicati al paragrafo A) non posseduta dalle imprese concorrenti, singole o in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ovvero in avvalimento, deve da queste essere posseduta per intero con riferimento alla categoria prevalente OG2.

Ai sensi dell'art. 63, D.P.R. 207/2010, **l'Attestazione SOA del concorrente come impresa singola, nel caso in cui il medesimo concorrente ai fini della qualificazione debba possedere la categoria prevalente OG2 per un importo superiore alla seconda classifica, dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.** In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), D. Lgs. 163/06, qualificati mediante imprese in possesso di classifica superiore alla seconda, il possesso del sistema di qualità deve essere dimostrato da ciascuna impresa componente il raggruppamento, fatto salvo che, in caso di Raggruppamento di tipo verticale, l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile non prevalente sia pari o inferiore alla classifica II; in tale ultimo caso, l'impresa mandante assuntrice di tali lavorazioni non sarà tenuta alla dimostrazione del suddetto requisito. Ai sensi dell'art. 92 comma 8 del DPR 207/2010, le imprese componenti i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006, con qualifica nella prima e seconda classifica, possono partecipare alla presente procedura di gara, nell'ambito dei medesimi raggruppamenti o consorzi, anche non in possesso del sistema di qualità.

Qualora il concorrente, ai fini della partecipazione alla presente gara, si qualifichi mediante il possesso della categoria OG2 con classifica superiore alla II :

- in caso di avvalimento parziale nella categoria prevalente OG2, il possesso del sistema di qualità suddetto dovrà essere riportato, **a pena di esclusione dalla gara**, dalle Attestazioni SOA sia del concorrente, sia della Ditta ausiliaria.

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- **In caso di avvalimento completo della categoria prevalente OG2 da parte del concorrente non in possesso dell'Attestazione SOA nella categoria medesima, il possesso del sistema di qualità dovrà essere riportato, a pena di esclusione, nella sola attestazione SOA della ditta ausiliaria.**

In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/06, in possesso dell'Attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 con classifica superiore alla II, tale Attestazione dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità.

Qualora il conseguimento della dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale sia avvenuto successivamente al rilascio dell'attestazione SOA, il concorrente dovrà dimostrarne il possesso presentando in sede di gara la relativa certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nonché copia della richiesta effettuata all'organismo di attestazione dell'adeguamento della propria attestazione.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lettera c), D. Lgs. 163/2006 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, c. 1, lettere d), e) ed e-bis), D. Lgs. 163/2006 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, c. 1, lettere d), e) ed e-bis), D. Lgs. 163/2006; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) D. Lgs. 163/2006, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;

- avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla esclusione di tutte le imprese coinvolte.

C) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 38 comma 2-bis nonché all'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, come introdotti dall' art. 39 commi 1 e 2, del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014, ivi compresa la determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano quattro tipologie di carenze documentali:

- 1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e non sarà applicata alcuna sanzione.**

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

- 2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali ma riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa ed in applicazione dell'articolo 46 comma 1 del codice dei contratti.**

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche sulla regolarità fiscale.

- 3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili e soggette al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis nonché dell'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006,**

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

all'interno del Plico contenente la documentazione di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui al comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, let. c dell'art. 38 del D, Lgs. 163/2006), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;

- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Punto 1, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione **entro il termine perentorio delle ore 12 del 26-02-2016, pena l'esclusione dalla gara;**
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;**
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;
- **verrà disposta l'applicazione di un'unica sanzione pecuniaria al concorrente che ha provveduto alla regolarizzazione di una o più mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali,** in favore della stazione appaltante, stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad **€ 1.777,33 (millesettecentosettantasette/33)** il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

4) **Rimangono non regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:**

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal bando e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal bando;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica;
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC;
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- la mancata acquisizione, sempre entro i termini suddetti, delle dichiarazioni bancarie, qualora previste.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alla pagina 1 del presente Disciplinare, dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA**, redatta in carta libera e in lingua italiana conformemente al modello allegato C, consistente nell'indicazione dell'unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull'elenco prezzi a base d'appalto;

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere, salvo i casi di errore evidente;
- **Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso;**

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

Si precisa che nella dichiarazione di offerta (vedi allegato modello C) è prevista l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 87 c. 4 del D.Lgs. 163/06 e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

L'offerta dovrà essere inserita in separata busta, a pena di esclusione, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta e oggetto della gara e la dicitura "Offerta economica".

2. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000,** attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. Il facsimile della dichiarazione (allegato B al bando), deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo paragrafo 3. "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 39 del D. Lgs. 163/06.

3. **DOCUMENTO "PASSOE", ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).**

I soggetti interessati a partecipare alla gara per i presenti lavori, contraddistinti con il C.I.G. 6585261948, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il **PASSOE** dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa,

Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dall'art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111/2012.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del **PASSOE** **non costituisce motivo di esclusione dalla gara**. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di **PASSOE** verrà richiesto di procedere **entro il termine delle ore 12:00 del 26-02-2016** alla registrazione.

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 6-bis D. Lgs. 163/2006.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

4. **GARANZIA PROVVISORIA**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € **35.546,64**, pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base d'appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, in base agli schemi-tipo di cui al DM 12-03-2004 n. 123, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 127, D.P.R. 207/2010, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- **che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
- **che la Garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;**
- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 24-06-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014, con la presente garanzia provvisoria è altresì garantito il versamento della sanzione pecuniaria stabilita per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale oggetto di regolarizzazione secondo quanto in precedenza specificato.

In caso di esclusione del concorrente dalla gara a seguito della mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, ai sensi del precedente punto denominato "Disposizioni in materia di soccorso istruttorio", la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, solo nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza dei requisiti dichiarati sia di carattere generale, sia di qualificazione.

Con riferimento al concorrente aggiudicatario, in caso di escussione, anche parziale, ai fini del pagamento della sanzione di cui sopra, il concorrente medesimo è **obbligato a reintegrare la cauzione** di cui al presente punto, **a pena di esclusione dalla gara.**

In caso di eventuale impossibilità ad escutere, da parte della Stazione Appaltante, la cauzione provvisoria presentata in sede di gara il concorrente sarà tenuto ad effettuare il pagamento della sanzione tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati alla Stazione Appaltante medesima.

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fidejussoria" che richiama l'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure **cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario** della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2 ovvero sia contenuto nell'attestazione SOA di cui al successivo punto 5.

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria in presenza dei requisiti ambientali di cui al comma 7 del D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art. 16 comma 1 lettere a) e b) della legge 28-12-2015 n. 221; ai fini dell'eventuale possesso dei

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t2.1, t2.2 e t3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed e-bis) D. Lgs. 163/06, **se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.**

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/06, la predetta certificazione di qualità, ai fini della riduzione della cauzione, dovrà essere posseduta dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 163/06, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 37, c. 5. **In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.**

5. **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** (in originale o copia autenticata, ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, D.P.R. 445/2000) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al precedente Paragrafo A) del presente Disciplinare.

Si evidenzia che l'Attestazione SOA del concorrente come impresa singola o Consorzio oppure come raggruppata o consorziata mediante attestazione di certificazione SOA per classifica superiore alla seconda, dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ad eccezione delle imprese mandanti in caso di Raggruppamenti di tipo verticale, qualora l'importo delle lavorazioni della categoria scorporabile non prevalente assunta sia pari o inferiore alla classifica II, secondo quanto già precisato in precedenza a pagina 4 del presente Disciplinare di gara. **Ai sensi dell'art. 92 comma 8 del DPR 207/2010, le imprese componenti i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006, con qualifica nella prima e seconda classifica, possono partecipare alla presente procedura di gara, nell'ambito dei medesimi raggruppamenti o consorzi, anche non in possesso del sistema di qualità. **Qualora il concorrente, ai fini della partecipazione alla presente gara, si qualifichi mediante il possesso della categoria OG2 con classifica superiore alla II :****

- in caso di avvalimento parziale nella categoria prevalente OG2, il possesso del sistema di qualità suddetto dovrà essere riportato, a pena di esclusione dalla gara, dalle Attestazioni SOA sia del concorrente, sia della Ditta ausiliaria.
 - in caso di avvalimento completo della categoria prevalente OG2 da parte del concorrente non in possesso dell'Attestazione SOA nella categoria medesima, il possesso del sistema di qualità dovrà essere riportato, a pena di esclusione, nella sola attestazione SOA della ditta ausiliaria.
6. **COPIA STAMPATA DELL'E-MAIL DI RICEVUTA DI PAGAMENTO** trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o **SCONTRINO LOTTOMATICA in originale, a pena di esclusione dalla gara**, attestante il versamento della contribuzione all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell' art. 19 DL 24-6-2011 n. 90, convertito nella L. 114/2014 nonché della delibera A.N.AC. n. 102/2014), ai sensi dell' art 1 comma 65 e 67 legge n. 266 del 23/12/2005, della delibera del Presidente



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

dell'Autorità dei Contratti Pubblici in data 05-03-2014 e delle relative istruzioni operative, **per l'importo di € 140,00** da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al “Servizio di riscossione” raggiungibile dall'indirizzo www.avcp.it sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (CIG) è: 6585261948**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione ANAC entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

7. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (in originale): L'impresa dovrà obbligatoriamente effettuare, **a pena di esclusione dalla gara**, accurata visita del luogo e dell'edificio in cui si svolgeranno i lavori, con l'assistenza del tecnico referente dell'Ente committente: Geom. Maurizio Benetti (tel. 059/649086) o eventuali altri tecnici incaricati, da concordare **con le modalità ed entro i termini** di cui al punto 8. del Bando di gara.

Il sopralluogo dovrà essere svolto da un Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle Ditte eventualmente raggruppate o consorziate (in caso di consorzi di cui all'art. 2602 C.C. o di consorzi stabili), od, in alternativa, da un Tecnico dipendente o da un procuratore speciale delle Ditte concorrenti come sopradescritte; in caso di sopralluogo del Tecnico dipendente, questi dovrà essere munito di apposita lettera di delega firmata dal Legale Rappresentante, contenente, altresì, l'individuazione della qualifica posseduta nonché la tipologia dell'attività svolta dal tecnico delegato. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dell'azienda per poter adempiere alle funzioni sopradescritte (documento valido d'identità, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e delega) dovranno essere consegnati anche in semplice fotocopia lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico incaricato. In caso di sopralluogo da parte del procuratore speciale, la procura dovrà risultare da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A., e il medesimo procuratore non potrà svolgere il sopralluogo per più di un concorrente partecipante alla presente gara, a pena di non ammissione alla gara di tutti i concorrenti coinvolti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio di cui all'art. 2602 C.C. o di Consorzio Stabile, tale attestazione potrà essere riferita a nome di una sola Ditta raggruppata o consorziata.

8. IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI punti b) e c), i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 2.;

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 34, c.1, lett. e) ed e-bis), D.Lgs. 163/06 dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto 2. (omettendo le lettere u, v) e l'Attestazione SOA di cui al precedente punto 5.;
- La Mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata);
- Ognuno dei soggetti raggruppati dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti.

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'ultima pagina del modello di dichiarazione di cui al precedente n. 2.). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni dell'art. 37 dello stesso D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto 10, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

9. CONSORZI STABILI:

Ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. 163/06 il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre:

In base agli artt. 36 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e 94 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà essere qualificato in proprio, per cui **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 2.

10. AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006:

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui al precedente punto 2., ivi compreso il punto x e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2., ivi compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere o, o2, q, u, v) e l'Attestazione della Certificazione SOA adeguata ai lavori che intende assumere, di cui al precedente punto 5;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto suindicato l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del medesimo art. 49 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

11. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purchè sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Con riferimento all' art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, si precisa che non si procederà ad effettuare il sorteggio previsto dalla norma suddetta, in quanto la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare verrà effettuata direttamente in sede di gara nei confronti di tutte le Ditte concorrenti, mediante l'esame dell'Attestazione SOA richiesta al punto 5. del precedente Paragrafo C) "Documenti da presentare" ovvero mediante successiva verifica d'ufficio.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 2.1 della "Nota illustrativa" al "Bando tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari" pubblicato sul sito dell'A.N.A.C. il 13-10-2014, verrà effettuata, prima dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta della ditta prima classificata in graduatoria la verifica di congruità in merito al costo del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.

E) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia delle Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui all'art. 79 commi 2 lettera c), 5 e 5-bis, del D. Lgs. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53. L'interessato può avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

F) AVVERTENZE

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** o **SUL**



Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

QUALE NON SIA STATO RIPORTATO L'OGGETTO DELL'APPALTO e L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA MITTENTE.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet del Comune di Carpi www.carpidiem.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni;
- DPR 5-10-2010 n. 207;
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19-4-2000;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali per l'importo presunto di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti.** Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.
- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti,** stabilita, secondo lo Schema di contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto d'appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 113, c. 1, D.Lgs. 163/06. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 4.. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Come già indicato al precedente punto 4. l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/06.
- l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale e dovrà stipulare il contratto nel termine richiesto dall'Amministrazione;
- l'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- **l'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, secondo quanto stabilito dall'art. 122 comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006;**

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, la ditta affidataria e le eventuali ditte sub-appaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto della presente procedura; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 241 comma 1-bis del D. lgs. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si avvertono i soggetti concorrenti che è fatto divieto, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **Cig** (codice identificativo di gara), al **Cup** (codice unico di progetto), e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 5-10-2010 n. 207.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica
(Arch. Giovanni Gnoli)